



Ente Parco dell'Aveto

1

STATUTO

ENTE PARCO DELL'AVETO

Approvato con Deliberazione Consiglio Direttivo n. 32 del 7.10.2011



Ente Parco dell'Aveto

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1- NATURA GIURIDICA-

1.1- L'Ente Parco dell'Aveto, istituito con Legge Regionale 22 Febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni è Ente dotato di autonomia Amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico.

1.2 - L'Ente ha sede Legale nel Comune di Borzonasca.

1.3 - Il Consiglio dell'Ente può stabilire sedi amministrative o operative anche negli altri Comuni del Parco, nonché sportelli di informazione anche in altre località.

ART. 2 -COMPETENZA TERRITORIALE-

2.1 - L'Ente ha lo scopo di gestire, attuando le finalità di cui al successivo Art. 3 e secondo le vigenti normative di Legge, il territorio delimitato a: Parco Naturale Regionale dell'Aveto, ricadente nei Comuni di Borzonasca, Mezzanego , Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto.

2.2- Il territorio è attualmente delimitato secondo quanto individuato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 3.8.2001 e potrà essere soggetto a modifiche in occasione delle revisioni del Piano del Parco così come previsto dal comma 6, art. 18, L.R. 12 del 22 02.1995.

2.3 le aree contigue sono individuate e definite dal vigente Piano del Parco – come da cartografia allegata alla deliberazione regionale n. 43 del 3.8.2001.

Tali aree non sono classificate come area parco.

In relazione a quanto previsto dal Piano del Parco nelle aree contigue l'Ente Parco, in accordo con Enti pubblici e soggetti privati consenzienti, può effettuare investimenti per la realizzazione di strutture, funzionali alle finalità dell'Ente e per interventi di difesa e valorizzazione ambientale e territoriale e a sostegno delle attività produttive previste dalle finalità del Parco .

2.4 nei siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti dal D.G.R. 646 dell'8.06.2001, l'Ente Parco nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e qualora sia utile alle proprie attività funzionali e coerente con i suoi atti di programmazione, d'intesa con il competente Ente Locale Territoriale e con i soggetti privati interessati e consenzienti, può operare nei SIC sui quali esercita una competenza anche al di fuori dei limiti territoriali del Parco e delle aree contigue.

ART. 3 –FINALITÀ -

3.1-L'Ente Parco ha il compito di perseguire le finalità previste dalle Leggi in materia:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di emergenze geologiche e morfologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;



Ente Parco dell'Aveto

- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione d'attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ripristino degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- e) valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili;

Ed in particolare:

3.1.1-promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico del parco e di favorire un coerente sviluppo sociale, economico culturale sul territorio dei Comuni del Parco

3.1.2-organizzare il territorio e promuoverne la conoscenza per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, turistici e ricreativi

3.1.3-promuovere all'interno del Parco, delle Aree Contigue e dei SIC a seguito di Accordi e/o Convenzioni con soggetti pubblici e privati consenzienti, il recupero, il restauro e la conservazione dei centri storici ed edifici di rilevante valore storico e culturale, dei nuclei abitati rurali, anche diffusi ,di beni immobili di particolare pregio ambientale, architettonico o storico. Questi ultimi possono essere anche esterni all'area protetta, purché in uso parziale o totale all'Ente gestore per la divulgazione e la promozione delle finalità della stessa, se ricadenti in un Comune il cui territorio è compreso anche parzialmente nell'area protetta

3.1.4-promuovere interventi igienico-idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

3.1.5-promuovere interventi di conservazione e di restauro ambientale del territorio.

3.1.6-promuovere interventi di bonifica montana.

3.1.7-promuovere e/o partecipare ad attività culturali, ricreative, sportive e inerenti il folclore nei campi d'interesse del Parco e se promosse d'intesa con l'Ente di gestione, realizzate anche al di fuori dell'Area protetta

3.1.8-Promuovere strutture per utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili e il risparmio energetico, previsti dalle Leggi vigenti nazionali e regionali nonché interventi di approvvigionamento energetico a favore di abitazioni rurali o di opere realizzate per la conduzione del fondo o la gestione delle aziende agricole singole o associate.

3.1.9-favorire anche tramite contributi tecnici (strutture e progetti) e finanziari il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e turistico-artigianali compatibili

3.1.10-valorizzare il patrimonio del bosco e del sottobosco quale fonte di sostentamento delle popolazioni locali ed elemento di presidio idrogeologico e di tutela della biodiversità



Ente Parco dell'Aveto

3.1.11-favorire l'insediamento di attività economiche compatibili con le finalità del Parco.

3.1.12-tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale nelle sue diverse articolazioni ai fini turistici, didattici, ambientali nel rispetto delle vigenti normative

3.1.13- promuovere interventi atti al miglioramento dell'accessibilità interna del Parco, necessaria alla tutela ed allo sviluppo ambientale, turistico, agricolo e didattico.

3.1.14- promuovere e valorizzare attività agro-turistiche e ricettive finalizzate alla conoscenza ed alla fruibilità del Parco.

ART. 4- PRINCIPI DI AZIONE DELL'ENTE PARCO-

4.1-Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, l'Ente Parco ispira la propria azione e la propria organizzazione ai criteri della efficienza, della efficacia, dell'economicità e della trasparenza.

Adotta il metodo della programmazione e della pianificazione strategica.

L'Ente Parco ispirandosi alle finalità ed ai principi indicati promuove forme di collaborazione e di raccordo con:

a- Stato- Regione- Provincia e Comuni del proprio territorio nonché con altre pubbliche amministrazioni;

b- Con Enti e Comunità che hanno relazioni con le attività di sviluppo del territorio avvalendosi di Convenzioni, Accordi di programma, Conferenze dei Servizi

c- Con soggetti pubblici e privati consenzienti per interventi in Aree Contigue e SIC, tramite Convenzioni o Accordi di Programma.

4.2-Nell'esercizio della sua attività l'Ente Parco favorisce anche attraverso opportuni interventi di sostegno, la partecipazione dei cittadini, associazioni ed organizzazioni sociali.

ART. 5- FUNZIONI-

5.1-L'Ente Parco esercita nei settori attribuiti alle sue competenze le funzioni amministrative di interesse dell'Ente e promuove e coordina attività, nonché può realizzare opere di interesse del parco nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, sulla base di programmi ed in collaborazione con altri Enti.

ART. 6 - SIMBOLO-

6.1-L'Ente si identifica con il nome di Parco Naturale Regionale dell'AVETO e con il simbolo approvato dal Consiglio dell'Ente.

6.2-L'uso e la riproduzione del nome e simbolo per fini non istituzionali deve essere autorizzata dall'Ente secondo indirizzi generali emanati dal Consiglio.

6.3-Per servizi o prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del Parco, l'Ente può concedere, a mezzo di specifica convenzione onerosa, l'uso del proprio nome e del simbolo del Parco.



Ente Parco dell'Aveto

CAPITOLO II

ORGANI

ART. 7 -ORGANI DELL'ENTE-

7.1 Sono organi dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12/1995:

- Il Presidente
- Il Consiglio
- La Comunità del Parco

Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni e svolgono le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

CAPITOLO III

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL PARCO

ART. 8 - PRESIDENTE-

8.1- Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 12/1995 e dallo Statuto.

Successivamente alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di *prorogatio* degli organi scaduti.

8.2- Il Presidente dell'Ente decade dal suo incarico in caso di mancata convocazione del Consiglio nel minimo numero annuo di sedute previste dallo statuto, od in caso di più di tre assenze consecutive non giustificate al Consiglio, per dimissioni o impedimento permanente.

8.3- La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

8.4- Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Presidente si avvale degli Uffici dell'Ente e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.

8.5- Il Presidente, salve le ipotesi escluse dalla Legge e dal presente Statuto, può affidare incarichi a: Consiglieri, Direttore e Funzionari dell'Ente, per attribuzioni di sua competenza che la Legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito.

8.6 Il Presidente del Parco, se non già membro della comunità, partecipa senza diritto di voto alle sedute della Comunità del Parco.



Ente Parco dell'Aveto

8.7- Le incompatibilità del Presidente sono quelle previste dalle vigenti leggi relative alle cariche elettive pubbliche, ex art. 63 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 9 -COMPETENZE-

9.1- Il Presidente esercita le funzioni che ad esso sono attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

9.2- Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

9.3- Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa dell'Ente.

9.4- Coopera con gli altri Presidenti di Enti Parco liguri alla affermazione ed alla gestione coordinata della politica regionale delle Aree Protette.

9.5- adotta sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione e sia determinata da ragioni o esigenze sopravvenute rispetto all'ultima riunione del Consiglio. Tali provvedimenti, a pena di decadenza, devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva.

9.6- Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Comunità del Parco.

9.7- Partecipa, in rappresentanza dell'Ente, ad accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.

ART. 10 - IL VICE PRESIDENTE

10.1- Il Vice Presidente ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, deve essere un membro del Consiglio, e dura in carica per lo stesso periodo. Viene eletto a maggioranza semplice dei membri del Consiglio e decade dalla carica in caso di tre assenze consecutive non giustificate al Consiglio, per dimissioni, grave impedimento o voto di sfiducia della maggioranza dei membri del Consiglio.

10.2 - Il Vice Presidente non è un Organo dell'Ente e svolge le proprie funzioni senza indennità

CAPITOLO IV

IL CONSIGLIO DEL PARCO

ART. 11 -COMPOSIZIONE-

11.1 Il Consiglio dell'Ente è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della LR 12/1995, esprime una equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali ed è così composto:



Ente Parco dell'Aveto

- 1) quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali
- 2) un rappresentante della Regione Liguria

ART. 12 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO -

12.1- Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo dell'Ente e ne controlla l'attuazione.

12.2- Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle forme regolamentari.

12.3-La competenza del Consiglio e' relativa in particolare ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo e contenuto generale:

- a) adotta lo Statuto e delibera ogni revisione o abrogazione del medesimo;
- b) elegge il Vice Presidente;
- c) individua la sede legale dell'Ente nel territorio dei Comuni del Parco;
- d) elabora ed adotta il Piano del Parco di approvazione Regionale;
- e) adotta il piano pluriennale socio economico approvato dalla Giunta Regionale;
- f) delibera i bilanci annuali e pluriennale e relative variazioni e il conto consuntivo.
- g) delibera il regolamento del personale e tutti i regolamenti necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente;
- h) delibera sulle funzioni del Parco previste dall'Art. 7 della Legge Regionale 22.2.1995 n. 12 e smi
- i) delibera sulle convenzioni, accordi di programma e altre intese promosse dall'Ente.

Il Consiglio può richiedere l'espressione di parere alla Comunità del Parco su tematiche e programmi di particolare rilevanza per il Parco e per il territorio.

ART. 13- DURATA IN CARICA E INCOMPATIBILITÀ -

13.1- I membri del Consiglio ai sensi dell'Art. 8 della Legge Regionale 22.2.1995 n. 12 durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

13.2- In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nella prima seduta dopo la nomina, il Consiglio ne prende atto integrando il nuovo componente nel Consiglio dell'Ente.

13.3- Successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Ente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di *prorogatio* degli organi scaduti.



Ente Parco dell'Aveto

13.4- Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ente coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267.

13.5- Le cause di incompatibilità di cui al Comma precedente non hanno effetto se l'interessato cessa della funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per il suo insediamento nel Consiglio dell'Ente.

13.6- Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio deve essere rinominato nella sua interezza.

13.7- I Consiglieri che senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente per iscritto anche tramite posta elettronica, non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica e non possono essere rinominati nel Consiglio di cui facevano parte.

13.8- Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella prima riunione utile, dopo di che non sono più ritirabili.

13.9- I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

13.10- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio.

13.11- Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

ART. 14 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO-

14.1- La convocazione della prima seduta del nuovo consiglio è disposta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta dal Presidente del Consiglio nominato che la presiede.

Nella prima riunione il nuovo Consiglio delibera la presa d'atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente.

14.2- Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente dagli Art. 15, 16 e 17 del presente statuto.

ART. 15 -CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-

15.1- Il Consiglio è convocato:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica



Ente Parco dell'Aveto

15.2- Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno:

- per l'approvazione del Bilancio di Previsione
- per l'approvazione del Conto Consuntivo

15.3- Qualora il Consiglio sia convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica l'ordine del giorno dovrà contenere i punti per i quali e' richiesta la trattazione da parte del Consiglio.

15.4- Nel caso di cui alla lettera b dell'art. 15 comma 1, la seduta di Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta.

15.5- L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e dei Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto e notificato a mezzo raccomandata postale, a mezzo fax, posta elettronica o a mano ai membri del Consiglio, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. In tale caso la comunicazione dovrà essere fatta a mezzo telegramma o con stesso mezzo di notificazione della convocazione adunanza che garantisca la ricezione in tempi utili e la notizia dell'avvenuta trasmissione.

15.6- Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri presso gli Uffici dell'Ente almeno nelle quarantotto ore precedenti la riunione di prima convocazione salvo le convocazioni d'urgenza.

15.7- Il Consiglio può essere convocato presso la sede dell'Ente o presso altra sede in località interna al territorio dei Comuni costituenti il Parco o presso altre sedi istituzionali. in tal caso la sede della convocazione deve essere espressamente indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 16 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO

16.1- Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti

ART. 17 –APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE PROPOSTE -

17.1- Salvo i casi, espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, nei quali si richiedono maggioranze diverse, ogni deliberazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, non computando gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni segrete.

17.2- Non si computano per determinare la maggioranza dei voti coloro che escono dalla sala prima della votazione.



Ente Parco dell'Aveto

17.3- Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri partecipanti alla votazione non computando gli astenuti.

17.4- Per l'approvazione e la revisione totale o parziale dello Statuto si applica quanto previsto dall'art. 48 del presente Statuto.

Per l'approvazione del Piano dell'Area Protetta e del Programma Pluriennale Socio Economico e' richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

17.5- I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado (art. 78 TUEL).

17.6- I Consiglieri non possono prendere parte, direttamente a servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Ente o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

ART. 18-VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI-

18.1- Il Direttore dell'Ente partecipa, in qualità di Segretario, alle riunioni del Consiglio e sottoscrive insieme con il Presidente, o chi presiede l'adunanza, il relativo verbale.

18.2- Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

18.3- Qualora l'estensore della deliberazione sia un funzionario diverso dal Segretario l'articolo deliberativo dovrà anche portare la firma di questi.

18.4- La pubblicazione ed il controllo degli atti avviene nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi in materia per quanto applicabili all'Ente Parco. Elenco delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e' trasmesso, all'atto della pubblicazione, ai Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto.

18.5- Le deliberazioni sono conservate presso gli Uffici dell'Ente unitamente agli estremi di esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte dell'Organo di Controllo.

ART. 19 - VOTAZIONI -

19.1- Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla Legge.

19.2- Le norme per il funzionamento del Consiglio possono essere stabilite in apposito regolamento.



Ente Parco dell'Aveto

19.3- Nel caso di non accoglimento di una proposta , la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

ART. 20 -PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE-

20.1- Le sedute del Consiglio, analogamente alle sedute di altri organi esecutivi, non sono pubbliche.

CAPITOLO V

COMUNITÀ DEL PARCO

ART. 21 -COMPOSIZIONE -

21.1- La Comunità del Parco, costituita con propria presa d'atto è così composta:

- a) dal Presidente della Provincia di Genova o da assessore o consigliere da lui delegato in maniera permanente
- b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, o da assessori o consiglieri da loro delegati in maniera permanente;
- c) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) da un rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova;
- e) da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato di concerto tra le direzioni didattiche operanti nei comuni del Parco
- f) dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia Ligure confinante o suo delegato in maniera permanente;
- g) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8.7.1986 n. 349 maggiormente rappresentative a livello regionale
- h) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale
- i) un rappresentante designato di concerto dalle Pro Loco, IAT e Associazioni Turistiche locali indicate dai comuni (una per comune)
- j) da un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva

La Comunità può insediarsi non appena risulti individuata la maggioranza dei componenti della Comunità, salve le successive integrazioni.

I Sindaci ed il Presidente della provincia fanno parte di diritto della Comunità del Parco dal momento della proclamazione. In tempo utile per il rinnovo della Comunità del parco e nel più breve tempo, negli altri casi, l'Ente Parco invita gli enti e le associazioni interessate a indicare i propri rappresentanti, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni dalla richiesta.

La mancata indicazione dei propri rappresentanti da parte degli enti e delle associazioni così interpellati entro tale termine è da intendersi come rinuncia ad essere rappresentanti in senso alla



Ente Parco dell'Aveto

Comunità, con conseguente riduzione del numero dei componenti di detta Comunità per il relativo mandato.

La designazione tardiva può essere comunque accolta con voto favorevole della Comunità. In tali casi la Comunità è integrata con il componente designato, il cui mandato cessa alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui debbano pronunciarsi più enti o associazioni saranno essi stessi ad individuare, di concerto, i propri rappresentanti. In caso di mancato concerto, la Comunità del Parco con propria deliberazione provvedere alla nomina avuto riguardo alla maggiore rappresentatività degli enti e delle associazioni che si sono espressi in rapporto a quanto previsto dallo Statuto.

ART. 22 - FUNZIONI -

22.1- La Comunità del Parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente, in particolare esprime il suo parere obbligatorio:

- a- sulla nomina del Presidente del Consiglio dell'Ente
- b- sulle variazioni dello Statuto
- c- sul piano del Parco
- d- sui regolamenti dell'area protetta di cui all'art. 25 della LR 12/1995
- e- sul bilancio e sul conto consuntivo
- f- su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del consiglio direttivo

22.2- La Comunità esprime i propri pareri entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato con esito favorevole. Per il Piano del Parco i giorni sono elevati a sessanta.

22.3- Elabora il piano pluriennale socioeconomico (come da Art. 22 della Legge 22.2.1996) di adozione del consiglio direttivo e di approvazione regionale.

22.4- La Comunità del Parco elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei membri un presidente e un vice presidente ed e' convocata almeno due volte all'anno dal presidente o dal vice presidente in caso di suo impedimento, o da un terzo dei suoi componenti, per discutere su qualsiasi questione inerente la gestione dell'Ente.

22.5- Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per la durata della Comunità del Parco, fatte salve le dimissioni, che saranno effettive alla presa d'atto, nella prima riunione della Comunità del Parco.

Le incompatibilità del Presidente sono quelle previste dalle vigenti leggi relative alle cariche elettive pubbliche, ex art. 63 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267.

22.6- Il Presidente e il Vice Presidente decadono per il voto di sfiducia della maggioranza assoluta dei membri della Comunità del Parco o per tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Comunità o per non aver ottemperato alle disposizioni Statutarie.

La decadenza e' pronunciata dalla maggioranza dei membri della Comunità del Parco riuniti in assemblea.

22.7- Alle riunioni partecipa il Presidente dell'ente, senza diritto di voto se non già membro della comunità del Parco. Il Direttore assume la funzione di Segretario verbalizzante.



Ente Parco dell'Aveto

22.8- La Comunità del Parco per il suo funzionamento può adottare un regolamento

22.9 –Al fine di valorizzare il ruolo propositivo della Comunità del Parco anche nei confronti del Consiglio Direttivo la Comunità può riunirsi su proposta del Presidente, del Vice Presidente in caso di suo impedimento, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti per approfondire tematiche inerenti la gestione dell'ente e formulare proposte al Consiglio Direttivo.

ART. 23 - DURATA IN CARICA E INCOMPATIBILITÀ -

23.1- I membri della Comunità del Parco, ai sensi dell'Art. 8 della Legge Regionale 22 Febbraio 1995 n. 12 durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

23.2- In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto da consigliere, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza della Comunità. Nella prima seduta dopo la nomina, la Comunità ne prende atto integrando il nuovo componente nella Comunità del Parco.

23.3- Successivamente alla scadenza del mandato, la Comunità dell'Ente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina della nuova Comunità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di *prorogatio* degli organi scaduti.

23.4- Non possono ricoprire la carica di membro della Comunità dell'Ente coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267.

23.5- Le cause di incompatibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se l'interessato cessa la funzione per dimissioni, trasferimenti, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per il suo insediamento nella Comunità del Parco.

Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei membri della Comunità, la Comunità deve essere rinominata nella sua interezza.

I membri che senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente per iscritto anche tramite posta elettronica, non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica e non possono essere rinominati nel Consiglio di cui facevano parte.

Le dimissioni dei membri devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica alla Comunità del parco nella prima riunione utile, dopo di ché non sono più ritirabili

23.6- I membri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

23.7- I membri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta al parere della Comunità del Parco. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento.



Ente Parco dell'Aveto

23.8-Le modalità e le forme di esercizio di diritto, di iniziativa e di controllo dei membri sono disciplinati dal regolamento.

ART.24 - PRIMA ADUNANZA DELLA COMUNITÀ DEL PARCO-

24.1- La prima adunanza, successiva al rinnovo della Comunità del Parco nella sua interezza o al rinnovo della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità del Parco comprende la presa d'atto della nomina dei membri ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

24.2- Il Presidente dell'Ente convoca la prima adunanza della Comunità, una volta pervenuta agli atti dell'ente la maggioranza delle designazioni dei suoi componenti con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

24.3- La seduta e' presieduta fino all'elezione del Presidente dal Consigliere più anziano tra i presenti.

24.4- Per la validità della prima adunanza e delle decisioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente dagli Artt. 25, 26, 27 del presente statuto.

ART. 25 - CONVOCAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO-

25.1- La Comunità del Parco e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento, o da un terzo dei suoi componenti, per discutere su qualsiasi questione inerente la gestione dell'Ente.

25.2- L'adunanza deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta di parere.

25.3- L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e dei Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano D'Aveto e notificato a mezzo raccomandata postale, a mano, a mezzo fax o posta elettronica ai membri della Comunità del Parco nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. In tale caso la comunicazione dovrà essere fatta a mezzo telegramma o con stesso mezzo di notificazione della convocazione adunanza che garantisca la ricezione in tempi utili e la notizia dell'avvenuta trasmissione.

25.4- E' prevista una seconda convocazione, della quale i membri debbono essere portati e conoscenza nello stesso avviso della prima convocazione: la seduta si terra almeno ventiquattro ore dopo rispetto alla prima convocazione, salvo i casi di motivata urgenza.



Ente Parco dell'Aveto

25.5- Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri presso gli Uffici dell'Ente nelle quarantotto ore precedenti la riunione di prima convocazione salvo le convocazioni d'urgenza.

25.6- La comunità del Parco è di norma convocata presso la sede dell'ente o su valutazione del presidente o su richiesta di un terzo dei membri, in località interna al territorio dei Comuni costituenti il Parco o altre sedi istituzionali. In tal caso la sede della convocazione deve essere espressamente indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 26 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE: QUORUM STRUTTURALE-

26.1- La Comunità del Parco si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

26.2- Nella seduta in seconda convocazione, e' sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei membri assegnati, fatta eccezione per i pareri espressi sulle modifiche statutarie e sulle variazioni dei confini territoriali del Parco.

26.3- La Comunità del Parco non può esprimere pareri, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine della seduta in prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'Art. 25 del presente Statuto.

26.4- Essendo già fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione, non occorre sia dato ulteriore avviso a nessuno dei membri, analogamente dicasi per le eventuali proscuzioni prestabilite di sedute di prima convocazione.

ART. 27 – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE- RILASCIO PARERE

27.1- Salvo i casi, espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, nei quali si richiedono maggioranze diverse, ogni parere o proposta si intende rilasciato favorevolmente o approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione non computando gli astenuti.

27.2- Non si computano per determinare la maggioranza dei voti coloro che escono dalla sala prima della votazione.

27.3- Per il parere sullo Statuto e sulla sua revisione e per il parere sul Piano del Parco è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati della Comunità.

La Comunità esprime il proprio parere entro il termine indicato dall'art. 22.2. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato con esito favorevole.

27.4- I componenti della Comunità devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere o atti riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (art. 78 TUEL).



Ente Parco dell'Aveto

27.5- I membri non possono prendere parte, direttamente a servizi, esenzioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Ente o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 28 - VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTI -

28.1- Il Direttore dell'Ente partecipa, in qualità di Segretario puramente verbalizzante, alle riunioni della Comunità del Parco e sottoscrive insieme con il Presidente, o chi presiede l'adunanza, il relativo verbale.

28.2- Ogni membro ha diritto di chiedere che vengano verbalizzate le motivazioni del proprio voto.

28.3- Qualora l'estensore del verbale sia un funzionario diverso dal Segretario esso dovrà anche portare la firma di questi.

28.4- La pubblicazione ed il controllo degli atti, avviene nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi in materia per quanto applicabili all'Ente Parco.

29.5- I verbali e copia delle decisioni sono conservate presso gli Uffici dell'Ente.

ART. 29 - VOTAZIONI -

29.1- Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla Legge.

29.2- Le norme per il funzionamento della Comunità del Parco possono essere ~~sono~~ stabilite in apposito regolamento.

29.3- Nel caso di non accoglimento di una proposta, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

ART. 30 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE-

30.1- Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.

30.2- Le sedute della Comunità del Parco debbono essere segrete nei seguenti casi:

a) qualora la Comunità del Parco lo stabilisca con atto motivato;

b) qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e, in generale, sulle qualità personali medesime.



Ente Parco dell'Aveto

CAPITOLO VI

FINANZA - BILANCIO - CONTROLLI

ART. 31 - ESERCIZIO FINANZIARIO-

31.1- L'Esercizio Finanziario incomincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

31.2- Il Consiglio presenta ed approva il Bilancio preventivo annuale, l'assestamento al Bilancio ed il Conto Consuntivo nei termini e con le modalità previste dalle leggi in materia e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ART. 32 - INDENNITÀ', GETTONI, RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO

32.1- L'indennità di funzione spetta unicamente al Presidente del Consiglio del Parco, mentre ai componenti del Consiglio Direttivo spetta una indennità di presenza (gettone).

32.3- Fino all'entrata in vigore di apposite normative le indennità di funzione del Presidente del Parco e le indennità di presenza dei Consiglieri del Direttivo, sono stabilite con delibera di Consiglio dell'Ente.

Fatto salvo il rispetto di eventuali nuove disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi, le indennità di funzione e di presenza dovute rispettivamente al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo ammontano a quanto rideterminato ai sensi dell'art. 8 della LR 22/2010

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute spetta solo al Presidente e ai consiglieri del Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalla LR 1/1978 e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici ed amministrativi.

Al Presidente della Comunità del Parco spetta il rimborso delle spese per missioni strettamente connesse alla sua funzione, escluse le riunioni della Comunità, e effettuate su richiesta espressa degli organi dell'ente.

ART. 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-

33.1- E' istituito per tutti gli Enti di gestione delle aree protette un unico Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, la cui nomina, la sua composizione e retribuzione e i cui compiti sono stabiliti dalle leggi regionali.

33.2- Compito del Collegio dei Revisori dei Conti e' il riscontro contabile sul rendiconto dell'Ente secondo le Leggi Regionali di contabilità.

ART. 34 CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

34.1 Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi dell'Ente, è esercitato, esclusa ogni valutazione di merito, dalla Regione ai sensi della Legge Regionale 12/1995, 35/2002 e 16/2009.



Ente Parco dell'Aveto

ART. 35 - ALBO PRETORIO - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI-

35.1- Le deliberazioni e gli atti e provvedimenti per i quali la legge o i regolamenti prevedono l'obbligo di pubblicazione, sono pubblicati sull'Albo Pretorio on line del sito informatico dell'ente, secondo le disposizioni della vigente normativa in materia. Presso la sede dell'Ente resta comunque individuato un apposito spazio denominato "Albo Pretorio" ove vengono affissi sia i documenti di cui si ritiene opportuno dare notizia, sia gli atti trasmessi da soggetti esterni al Parco.

35.2- La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

35.3- Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 36 - EMANAZIONE REGOLAMENTI-

36.1- L'Ente emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- b) nelle altre materie di competenza.

CAPITOLO VII

DIRETTORE E PERSONALE

ART. 37 - DIRETTORE-

37.1- Il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario del Consiglio ai sensi L.R. 12/1995;

37.2- Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività' dell'Ente e partecipa alle riunioni degli organi collegiali.

37.3- Il Direttore inoltre:

- a) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
- b) adotta atti di rilevanza esterna che siano espressamente attribuiti alla sua competenza da Leggi Regionali o ad esso delegati e rappresenta l'Amministrazione dell'Ente, gli uffici e servizi e ne coordina l'attività'.
- c) sovrintende allo svolgimento dei compiti dei funzionari dell'Ente;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Comunità del Parco e dal Presidente e provvede, anche tramite i funzionari dell'Ente, all'istruttoria preliminare;



Ente Parco dell'Aveto

- e) salve le ipotesi escluse dalla Legge e dallo Statuto, può delegare a funzionari dell'Ente attribuzioni di sua competenza, che la Legge o il presente Statuto non abbiano già loro attribuito e, qualora lo ritenga, ha potere di sostituzione e di surroga;
- f) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
- g) esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri, elabora programmi e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità e provvedere alla pianificazione delle risorse necessarie;
- h) provvede alla gestione operative-amministrativa del personale ed all'organizzazione dell'Ente, secondo quanto stabilito dal profilo professionale;
- i) solleva contestazioni ed addebiti, adotta le sanzioni del richiamo scritto e propone al Consiglio l'avvio di procedure disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme del regolamento organico del personale;
- j) svolge in modo autonomo e in conformità con le linee stabilite dagli Organi di gestione i compiti caratteristici della posizione così come delineata dal profilo professionale e riferisce sistematicamente agli Organi stessi sull'andamento organizzativo dell'Ente;
- k) e' responsabile verso gli Organi dell'Ente della gestione dell'unità, del raggiungimento dei risultati, della gestione corrente, della gestione dei capitoli di spesa e di tutti gli atti prodotti all'interno dell'Ente.

ART.38 -SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE-

38.1- Nel rispetto dei profili professionali vigenti, i funzionari più alti in grado dell'Ente individuati dal Consiglio, tenuto conto delle loro competenze ed attribuzioni, svolgono le funzioni di sostituzione del Direttore, lo coadiuvano e lo sostituiscono di diritto a tutti gli effetti, in ogni caso di vacanza, di assenza o di impedimento nei termini previsti dalla Legge e dal regolamento organico del personale.

38.2- Le funzioni di sostituzione del Direttore possono altresì comprendere compiti e funzioni necessarie per il raggiungimento di obiettivi specifici in particolari settori.

ART. 39 -PERSONALE-

39.1- Il personale dell'Ente dipende direttamente e funzionalmente dal Direttore dell'Ente Parco.

39.2-La pianta organica dell'Ente Parco dell'Aveto è stabilita in sede di prima attuazione dalla Legge Regionale n°.12 del 22 febbraio 1995 e s.m.i. Eventuali modifiche alla pianta organica sono approvate dal Consiglio dell'Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità ai principi di cui alle leggi regionali in materia e al Decreto Legislativo 165/2001.

39.3- Il regolamento del personale è approvato con deliberazione del Consiglio.



Ente Parco dell'Aveto

39.4- Le norme di cui all'Articolo 53 della Legge 8.6.1990 n. 142 e S.M.I. trovano applicazioni anche nei confronti dei dipendenti dell'Ente a cui sono attribuite funzioni di responsabilità tecnica e contabile.

ART. 40 - TUTELA DEI PROPRI DIRITTI-

40.1- L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, ai Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio purché con ci sia conflitto con l'Ente medesimo.

CAPITOLO VIII

FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE

ART. 41 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE-

41.1- L'attività' dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti, Società o altri soggetti, si organizza avvalendosi dei modi e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 42 - ACCORDI DI PROGRAMMA-

42.1- Per la definizione ,e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento in Area Parco in Aree Contigue e in aree S.I.C., che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici, il Presidente, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Ente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento predetti, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

42.2- A tal fine il Presidente può promuovere e partecipare a conferenze ed accordi di programma tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e/o con soggetti privati in relazione ad attività da svolgere in Aree Parco, Aree Contigue e SIC o iniziative per la promozione del territorio d'interesse del Parco.

42.3- L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate e/o soggetti privati, e' sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione d'intenti del Consiglio dell'Ente.

ART. 43- CONVENZIONE-

43.1- Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con: STATO COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, PROVINCIA, A.S.L., REGIONE o con altri soggetti pubblici o privati.



Ente Parco dell'Aveto

43.2- La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina la funzione o il servizio da espletare, i tempi, i modi, i soggetti partecipanti, le procedure e finanziamenti per la realizzazione dell'oggetto della convenzione..

43.3- La convenzione preparata e definita mediante opportune procedure che coinvolgono le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio.

CAPITOLO IX

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 44 - PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI-

44.1-L'Ente valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini al raggiungimento delle finalità statutarie.

44.2- La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni anche tramite visione o riproduzione in copia dei procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme di apposito regolamento.

ART. 45 - CONSULTAZIONE-

45.1- L'Ente promuove e favorisce forme di consultazione popolare, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, attraverso incontri coi cittadini.

ART. 46 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE-

46.1- L'Ente riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, di petizione e di proposta.

Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento per la partecipazione.

ART. 47 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI-

47.1- Gli atti dell'Ente sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge. L'accesso agli atti è disciplinato dal Regolamento dell'Ente: "NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI".

47.2- Il Presidente differisce, con provvedimento motivato la pubblicità degli atti e l'esercizio del diritto di accesso di documenti, qualora la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, possa nuocere agli interessi dell'Ente o recare danno a soggetti pubblici o privati interessati all'atto amministrativo.

Tale possibilità verrà disciplinata con appositi regolamenti ai sensi della Legge 241/1990 e smi.



Ente Parco dell'Aveto

47.3- L'Ente può adottare iniziative e strumenti al fine di creare mezzi informativi che possano raggiungere con capillarità la cittadinanza, per dare maggiore pubblicità alla propria attività amministrativa.

CAPITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 48 -REVISIONE O ABROGAZIONE DELLO STATUTO -

48.1-La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

48.2- La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente.

48.3- Ferme restando le normative vigenti, le eventuali integrazioni o modifiche agli Organi dell'Ente, vengono attuate solo a seguito dell'avvenuta approvazione e dell'esecutività di modifiche allo Statuto, o di un nuovo Statuto, che le rendano possibili.